



Bando 2/2021 del 16 febbraio 2021: Vendita all'asta dell'aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 07.4 (burro e materie grasse del latte) per il 2021

1 Offerenti autorizzati

Possono partecipare all'asta le persone fisiche e giuridiche nonché le comunità di persone con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero. Inoltre, i partecipanti devono avere un permesso generale d'importazione PGI valido per l'importazione di latticini.

Il PGI è concesso su domanda dall'Ufficio federale dell'agricoltura, Settore Importazioni ed esportazioni (www.import.ufag.admin.ch), [Modulo online: Permesso generale d'importazione PGI \(admin.ch\)](#).

2 Quantitativo messo all'asta

Prodotto	Voci di tariffa	Quantitativo kg netti	Periodo d'importazione
Burro e altre materie grasse del latte	0405.1011, 0405.1091 e 0405.9010	1'500'000 82 % TMG ^{*)}	01.03.2021 – 31.12.2021

^{*)} **Tenore di materie grasse del latte (TMG):** come unità per il quantitativo oggetto del bando "burro e altre materie grasse del latte" si applica un tenore di materie grasse del latte dell'82 % in kg di peso netto. Tuttavia, per il computo sul contingente non è determinante l'effettivo TMG della merce importata, bensì la voce di tariffa. Il burro delle voci di tariffa 0405.1011 e 0405.1091 è sempre considerato come merce avente un TMG dell'82 %, ossia 1 kg netto di merce corrisponde a 1 kg netto con un TMG dell'82 %. Le importazioni effettuate sotto la voce di tariffa 0405.9010 (altre materie grasse del latte) sono considerate come puro grasso del latte avente un TMG del 100 %. L'importazione di 1 kg netto di "altre materie grasse del latte" viene pertanto computata sulla quota di contingente doganale come 1.21 kg netti con un TMG dell'82 % (coefficiente fisso di 1.21 riferito al peso netto per merci della voce di tariffa 0405.9010).

3 Offerte

Le offerte possono essere inoltrate **entro martedì, 23 febbraio 2021, ore 16.30**, utilizzando esclusivamente l'applicazione www.ekontingente.admin.ch.

Ciascun offerente può presentare al massimo cinque offerte con prezzi e quantitativi diversi. In caso di presentazione di più offerte, esse vengono sommate, sempre che possano essere tenute completamente o parzialmente in considerazione ai fini dell'assegnazione. Può quindi verificarsi il caso che l'offerente riceva un'aggiudicazione per tutte cinque le offerte. **I prezzi vanno indicati in franchi svizzeri e in centesimi interi per kg netto.** Le offerte che ammontano a 0 (zero franchi e zero centesimi) non sono tenute in considerazione.

Decorso il termine d'inoltro, le offerte non possono essere modificate né ritirate.

4 Assegnazione

L'attribuzione delle quote di contingente avviene secondo l'ordine dei prezzi offerti partendo da quello più alto.

Se al livello più basso di prezzo che può essere preso in considerazione la quantità offerta è superiore a quella da attribuire, le rispettive quote di contingente sono ridotte proporzionalmente.

5 Prezzo d'aggiudicazione e termine di pagamento

- a. Il prezzo d'aggiudicazione corrisponde al prezzo offerto.
- b. Il termine di pagamento è di 90 giorni a contare dalla data della decisione.
- c. Il prezzo d'aggiudicazione deve essere pagato in ogni caso, anche se la quota di contingente doganale aggiudicata non viene importata o viene importata soltanto parzialmente.
- d. Il prezzo d'aggiudicazione per il quantitativo acquisito all'asta non comprende alcun tributo doganale né tasse.
- e. Per infrazioni sono adottate misure amministrative secondo l'articolo 169 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1)

6 Utilizzo del diritto d'importazione

Le quote di contingente doganale possono essere utilizzate soltanto dal **1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021**.

7 Avvertenze generali

Qualora l'UFAG sospettasse che i partecipanti si siano accordati sui prezzi, informa immediatamente la segreteria della Commissione della concorrenza. Essa valuterà la fattispecie dal profilo del diritto sui cartelli ed eventualmente avvierà un procedimento nel quadro del diritto sui cartelli. L'UFAG si riserva il diritto di escludere dall'assegnazione di quote di contingente doganale coloro i quali si sono accordati sui prezzi.

8 Base legale

Le prescrizioni generali in materia di vendita all'asta sono contenute nell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01).

In virtù dell'articolo 35 capoverso 4 OIAgr, il contingente doganale parziale n. 07.4 (burro delle voci di tariffa 0405.1011 e 1091 nonché altre materie grasse del latte della voce di tariffa 0405.9010) viene messo all'asta. Nell'ambito del contingente doganale parziale n. 07.4 il burro può essere importato soltanto in grandi recipienti con una capacità di almeno 25 kg.

Secondo l'articolo 36 OIAgr l'UFAG può, in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno, aumentare temporaneamente il contingente doganale parziale n. 07.4 dopo aver sentito le cerchie interessate. L'aumento temporaneo del contingente doganale parziale n. 07.4 è pubblicato nell'allegato 3, numero 4 OIAgr.

9 Informazioni

Per informazioni generali: Franziska Blunier, tel. 058 463 02 13

Per informazioni su www.ekontingente.admin.ch: ekontingente@blw.admin.ch, tel. 058 463 22 00

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Settore Importazioni ed esportazioni